

**COMUNE DI AREZZO**  
**UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI SCUOLA FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**Servizio di sostegno domiciliare a minori**

**ART.1- OGGETTO DELL'APPALTO**

[CIG.7831866447]

In esecuzione del provvedimento dirigenziale n° 890 del 12/04/2019 viene indetta una procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. b) e art. 35 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) per l'aggiudicazione della gestione dei servizi di sostegno domiciliare a minori in stato di bisogno, in presenza di carenze educative, problematiche relazionali intra familiari e/o personali e presupposti di rischio di devianza, per la durata di anni due con decorrenza presumibile dalla stipula del contratto (Agosto 2019/Luglio 2021).

**ART.2 - IMPORTO CONTRATTUALE**

**L'importo complessivo dell'appalto a base d'asta e soggetto a ribasso viene stimato in € 164.500,00 oltre IVA al 22%.**

**ART.3 -CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO**

Il servizio prevede interventi socio-educativi rivolti a singoli minori, a gruppi di minori e alle loro famiglie, prestati presso il domicilio dei minori e/o al di fuori di esso (sedi operative autorizzate dall'Amministrazione comunale) e in collaborazione con servizi, istituzioni e organizzazioni del territorio. L'attività viene articolata di massima attraverso le seguenti modalità, che devono svilupparsi di norma per un periodo predefinito:

**SOSTEGNO EDUCATIVO INDIVIDUALE:** il servizio ha come finalità quello di affrontare i problemi dei minori senza allontanarli dal loro ambiente di vita e promuovendo le capacità educative della famiglia, quando, su indicazione del Servizio Sociale integrato, le problematiche del caso specifico portino a ritenere opportuno un approccio personalizzato.

L'attività di cui sopra si effettua anche a favore di minori portatori di handicap come supporto all'interno di programmi di socializzazione, di tempo libero, di formazione per potenziare le loro competenze e capacità, favorendo una integrazione positiva e dinamica con il proprio ambiente di vita.

**SOSTEGNO EDUCATIVO DI GRUPPO:** nei casi in cui, verificando analogie nelle problematiche relazionali di più minori, si ritenga utile approntare percorsi educativi omogenei e riferibili al gruppo; il rapporto fra educatore e minori non può essere superiore a 1 educatore per 4 minori.

Nel caso in cui si evidenzino in contemporanea altre necessità, anche afferenti l'ambito dell'apprendimento scolastico, la ditta d'intesa con il Servizio Sociale potrà in aggiunta avvalersi di volontari, anche facendo riferimento a risorse del privato sociale.

**SOSTEGNO EDUCATIVO FAMILIARE:** quando, su valutazione del Servizio Sociale, sia ritenuto prioritario valorizzare e sostenere le risorse genitoriali, promuovendo un processo di responsabilizzazione del ruolo ai fini della acquisizione delle necessarie competenze; il servizio ha

una durata temporalmente limitata, di norma non superiore a sei mesi.

Per questi interventi necessitano circa **2600** ore annue.

**DIRITTO DI VISITA:** nella fattispecie il servizio ha come obiettivo quello di facilitare e monitorare le relazioni tra genitori e figli attraverso una figura professionale qualificata.

Per questo intervento necessitano circa **1360** ore annue.

### **SOSTEGNO EDUCATIVO INDIVIDUALE O DI GRUPPO:**

Sono richieste prestazioni finalizzate sia all'attuazione del progetto per il minore e per la sua famiglia sia alla collaborazione con il servizio sociale comunale, secondo la seguente elencazione:

1) per ogni singolo caso, sulla base della programmazione di competenza del servizio sociale integrato, l'educatore deve curare lo sviluppo delle attività previste e degli interventi finalizzati a realizzare gli obiettivi indicati dal servizio sociale e di seguito elencati in via di massima:

- organizzazione/attuazione di interventi educativi e di animazione, anche rivolti a piccoli gruppi di minori
- individuazione delle attività ricreative, culturali e associative, presenti nel territorio, ed affiancamento del minore durante l'inserimento nelle stesse; e previsto il trasporto e l'accompagnamento in ambito comunale ed extra comunale con mezzi messi a disposizione dall'aggiudicatario.
- interventi educativi atti a superare le difficoltà scolastiche;
- collegamento fra famiglia, scuola, servizi, quando previsto dal programma personalizzato;
- particolare supporto e attenzione da parte degli educatori verso le competenze educative dei genitori;

2) osservazione ed analisi dei comportamenti ed atteggiamenti del minore e della famiglia, con riferimento agli obiettivi determinati dal servizio sociale integrato per la predisposizione del programma di intervento personalizzato;

3) presentazione al servizio sociale integrato degli elementi utili alla valutazione dell'andamento dell'intervento in relazione alle verifiche periodiche previste dal programma. Ognuno degli educatori, dovrà essere in grado di svolgere con competenza tutte le prestazioni sopra elencate.

L'aggiudicatario deve fornire adeguate prestazioni di sostegno domiciliare a minori e famiglie con educatori di ambo i sessi in possesso della qualifica di educatore e di esperienza lavorativa almeno triennale per periodi anche non continuativi nel campo socio-educativo per i minori.

L'aggiudicatario garantisce, altresì, l'attivazione di opportuni percorsi di formazione e aggiornamento realizzati a propria cura e spese a favore della totalità degli educatori impegnati nel servizio.

### **SOSTEGNO EDUCATIVO FAMILIARE:**

Il sostegno educativo alla famiglia consiste nel fornire un supporto e una consulenza educativa ai genitori nello svolgimento della loro funzione educativa nei riguardi dei loro figli minorenni. Il lavoro socio-educativo con le famiglie deve mirare al raggiungimento di nuovi atteggiamenti e comportamenti di tutti i membri del nucleo familiare, favorendo un rapporto dialogico sulla "quotidianità vissuta" che permetta la crescita delle opportunità per la famiglia ed i singoli componenti. L'intervento, di tipo educativo – pedagogico, affianca i genitori nelle situazioni quotidiane e prende in considerazione comportamenti e rapporti familiari per aiutarli a saper cogliere i bisogni dei figli e a rispondervi adeguatamente, per migliorare la qualità delle cure e delle relazioni familiari, sostenendo l'autostima e la fiducia in se stessi.

L'aggiudicatario deve fornire adeguate prestazioni di sostegno educativo familiare con educatori di ambo i sessi in possesso della qualifica di educatore professionale e di esperienza lavorativa almeno triennale per periodi anche non continuativi nel campo socio-educativo per i minori.

### **DIRITTO DI VISITA:**

Il diritto di visita (spazio neutro) ha l'obiettivo di offrire un luogo protetto, idoneo e tutelato a valutare, stabilire o ristabilire la relazione minori-genitori, nei casi in cui il Tribunale valuti

opportuno garantire sia la protezione del minore che il diritto a mantenere una continuità nella relazione con il/i figlio/i. La funzione di Spazio Neutro si definisce quindi a partire dal mandato coercitivo emesso dal Tribunale dei Minorenni o dal Tribunale Ordinario, relativo al diritto o dovere dell'esercizio di visita e di relazione. La funzione del servizio, all'interno del mandato del tribunale, può aiutare gli adulti coinvolti a chiarire e ridefinire le reciproche posizioni, tra vincoli e possibilità che lo stesso mandato può rappresentare. Il principale destinatario dell'intervento è il bambino con il suo diritto a "mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò è contrario al maggior interesse del bambino" (O.N.U. "Convenzione dei Diritti dell'infanzia" Art. 9, 1989, New York).

Il servizio "Diritto di visita" sarà attivato sul territorio della Zona socio-sanitaria aretina (Comuni di Arezzo, Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino, Castiglion Fibocchi, Capolona e Subbiano).

L'aggiudicatario impegna i propri operatori in rispondenza alle modalità tecnico organizzative indicate nel progetto presentato e, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, gli interventi verranno attuati secondo la programmazione individuale prevista dal Servizio Sociale Integrato e/o Spazio Famiglia e secondo i piani di lavoro concordati con il personale referente del Servizio del Comune; eventuali variazioni devono essere preventivamente comunicate al Servizio Sociale Integrato e a Spazio Famiglia.

L'aggiudicatario deve fornire adeguate prestazioni sostegno educativo domiciliare o presso Spazio Famiglia a minori con educatori di ambo i sessi in possesso della qualifica di educatore professionale e di esperienza lavorativa almeno triennale per periodi anche non continuativi nel campo socio-educativo per i minori.

## **VERIFICA E CONTROLLO**

L'aggiudicatario è responsabile del conseguimento degli obiettivi del servizio. Il Comune esercita le proprie funzioni di indirizzo, verifica e controllo; pertanto la rilevazione dei bisogni, l'individuazione dei destinatari del servizio, le modalità di intervento degli operatori, la definizione del programma personalizzato e la verifica dei singoli interventi sono di competenza del Servizio Sociale Integrato.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire il raccordo con tale organismo comunale, individuando, prima della stipula del contratto, per lo scopo una specifica figura di referente responsabile.

Ulteriori indirizzi verranno impartiti nell'ambito di una riunione preliminare con il Direttore dell'Ufficio Servizi educativi scuola famiglia e tutela dei minori.

Al fine di migliorare la qualità del servizio, dovranno essere previsti due livelli di interazione tra il Referente dell'aggiudicatario della presente gara e il referente del Servizio Sociale Integrato:

- partecipazione del referente agli incontri operativi dell'assistente sociale con gli educatori sui vari casi (attivazione, verifica, ecc.). Potrà parteciparvi anche il direttore dell'Ufficio Servizi educativi scuola famiglia e tutela dei minori o un suo delegato;
- collaborazione con la direzione, al fine ad attuare le indicazioni di carattere operativo definite dal referente del Servizio Sociale Integrato;

## **PROGRAMMAZIONE - SVOLGIMENTO**

L'orario di servizio si articola su 6 giorni alla settimana nell'arco di 12 ore giornaliere (8/20 o 7/19) da attivare secondo quanto stabilito dal servizio sociale competente nel programma individualizzato. Il servizio opera di domenica e nei giorni festivi e considerato solo in occasione di reale necessità e comunque per un numero di ore strettamente necessarie (quantificare in n° 20 nell'intero periodo contrattuale). Le prestazioni saranno richieste con un preavviso di almeno 6 giorni, ad eccezione dei casi di particolare urgenza, per i quali la richiesta sarà avanzata dall'Amministrazione Comunale anche nella medesima giornata.

Ciascun riepilogo dell'utente dovrà prevedere la rendicontazione dell'orario svolto nel mese, con il seguente tracciato:

giorno (Lunedì, Martedì, Mercoledì, ecc.) – data (gg/mm/aaaa) – ora entrata (hh:mm:ss) – ora uscita (hh:mm:ss) – tot. ore di servizio (h:mm) – cognome e nome dell'operatore – prestazioni

effettuate (o prestazione prevalente)

Ciascun prospetto dovrà indicare il totale delle ore effettuate presso il domicilio dell'utente o altra sede espresse sia in ore e minuti.

Il documento mensile riepilogativo del servizio svolto dovrà riportare le singole schede di sintesi per utente organizzate in ordine alfabetico, suddivise per tipologia servizio.

Il riepilogo dovrà contenere infine una tabella riepilogativa dell'orario complessivo effettuato. Le somme indicate in tale prospetto dovranno corrispondere puntualmente al totale delle ore desunte dai singoli prospetti e costituiranno la base dati sui quali il Servizio Sociale Integrato svolgerà la propria attività di analisi e validazione delle ore.

### **GARANZIE DI QUALITA' DEL SERVIZIO**

L'aggiudicatario dovrà garantire la continuità del rapporto tra i singoli operatori e gli utenti. In caso di malattia superiore a 7 giorni di calendario, ferie o altro impedimento, dovranno essere individuati altri idonei operatori per rispettare le condizioni previste dal presente capitolato.

L'aggiudicatario si impegna a fornire l'elenco degli operatori che impiegherà nel servizio ed il titolo da essi posseduto, e dovrà provvedere a comunicare per iscritto ogni variazione a detto elenco, prima che detta variazione abbia luogo.

L'individuazione dell'operatore da parte della ditta avrà luogo tenuto conto della complessità e della tipologia della situazione familiare e personale del minore.

Qualora il servizio sociale integrato dovesse accertare che l'operatore individuato non si è inserito adeguatamente nell'ambito familiare, avrà titolo per richiedere la sua sostituzione, e la ditta si impegna a provvedervi con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti.

L'Amministrazione sottopone a controllo la qualità della prestazione mediante valutazione del servizio e della sua efficacia con l'utente e la famiglia.

### **ART.4 – DURATA**

La durata del presente appalto, viste le specifiche esigenze di continuità è stabilita del servizio, e individuata per il periodo di due anni con decorrenza dalla data di stipula del contratto, presumibilmente dal 01 Agosto 2019 al 31 Luglio 2021.

### **ART. 5 - SUBAPPALTO**

I soggetti affidatari del contratto eseguono in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. E' vietato il sub-appalto.

### **ART. 6 - REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE**

- requisiti di ordine generale previsti dall'art.80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- aver gestito servizi analoghi (intendendo per servizi analoghi attività prestate nei confronti di minori) negli ultimi tre anni che decorrono a ritroso dalla data di scadenza dell'Avviso, per un importo complessivo cumulabile pari ad € **164.500,00** IVA esclusa;
- possesso del sistema di qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001/2008

### **ART. 7 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

· L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base della seguente ripartizione:

### **CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO**

OFFERTA TECNICA 70

OFFERTA ECONOMICA 30

## **TOTALE 100**

### **Offerta Tecnica ( massimo punti 70)**

La valutazione dell'offerta tecnica avverrà da parte una Commissione appositamente nominata (art.77 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.), sulla base dei seguenti parametri:

#### **PARAMETRI DELL'OFFERTA TECNICA: PUNTI**

Progetto tecnico relativo ai servizi richiesti da questa stazione appaltante.

La proposta dovrà tener conto in particolare delle caratteristiche dell'utenza e della qualità delle prestazioni con riferimento anche al numero degli operatori impiegati e alle attività educative proposte.

#### **Da 0 a 20**

Modalità di programmazione tecnico-organizzativa dei servizi richiesti.

#### **Da 0 a 11**

Composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio richiesto non solo come educatori ma come complesso di tecnici che fanno parte integrante della struttura e le cui funzioni sono riferibili alla gestione del servizio stesso.

#### **Da 0 a 10**

Modalità di verifica e di controllo della qualità del servizio.

#### **Da 0 a 8**

Proposte migliorative circa le modalità di espletamento del servizio riferite in particolare all'organizzazione del servizio stesso, ai materiali e agli strumenti utili per migliorarne la qualità erogata.

#### **Da 0 a 7**

Modalità di coinvolgimento delle famiglie al fine di perseguire una stretta ed efficace collaborazione con le stesse.

#### **Da 0 a 6**

Attività di formazione previste dall'impresa per il personale da impiegare nell'appalto in oggetto. Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio verranno valutati corsi di durata pari o superiore alle 10 ore.

#### **Da 0 a 5**

Strumenti e materiali utilizzate per l'espletamento del servizio.

#### **Da 0 a 3**

Si precisa che quanto proposto dal concorrente nell'offerta tecnica formulata non dovrà comportare oneri aggiuntivi per l'Ente.

Per gli elementi qualitativi sopra elencati la determinazione dei coefficienti da attribuire avverrà secondo il criterio indicato al punto 4 dell'allegato P al DPR n° 207/2010, attraverso la trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Tali coefficienti saranno applicati ai punteggi attribuibili.

*Per rendere omogenea l'attribuzione di punteggi, per ogni parametro vengono previsti i seguenti giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati per la valutazione dell'offerta tecnica da parte dei membri della commissione.*

### **Giudizio Coefficiente**

Ottimo 1

Più che buono 0,9

Buono 0,8

Più che sufficiente 0,7

Sufficiente 0,6

Non completamente adeguato 0,5

Limitato 0,4

Molto limitato 0,3

Minimo 0,2

Appena valutabile 0,1

Non valutabile 0

### **Offerta Economica (Massimo Punti 30)**

La determinazione dell'attribuzione dei punteggi all'elemento quantitativo avverrà attraverso l'applicazione della seguente formula con interpolazione lineare applicabile al ribasso in valuta con la seguente formula:

$$V(ai) = (Ri / Rmax)$$

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01).

La valutazione di suddetti elementi avverrà in automatico sul sistema telematico START.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e da quello ottenuto per l'offerta economica.

## **ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del "Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali", con l'affidamento del servizio le Parti accettano che il Comune di Arezzo sia il Titolare dei dati e che l'operatore economico aggiudicatario sia nominato Responsabile del trattamento, anche di eventuali ulteriori sub responsabili. A tal fine il Responsabile sarà autorizzato a trattare i dati personali comuni necessari per l'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento dei servizi di sostegno domiciliare a minori in stato di bisogno, in presenza di carenze educative, problematiche relazionali intra familiari e/o personali e presupposti di rischio di devianza e si impegnerà ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite. Il Responsabile dovrà presentare garanzie sufficienti in termini di sicurezza dei dati comuni, di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali. La finalità del trattamento consiste nell'erogazione dei servizi di sostegno domiciliare a minori in stato di bisogno, in presenza di carenze educative, problematiche relazionali intra familiari e/o personali e presupposti di rischio di devianza. Le categorie di dati personali trattati in virtù del rapporto contrattuale consistono in dati personali comuni (es. dati anagrafici) e sensibili. Le categorie di interessati sono i minori fruitori del servizio e coloro che ne esercitano la patria potestà. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si dovrà impegnare a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione del servizio di accompagnamento;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare che il Responsabile si impegnerà a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto di affidamento, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile dovrà informare immediatamente il Titolare del trattamento;
- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del servizio affidato e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
  - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
  - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare al Responsabile;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il Responsabile si impegna a cifrare i dati sensibili con modalità idonee.
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE;

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento dovrà mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

Il Responsabile del trattamento potrà ricorrere a sub-Responsabili del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. I sub-Responsabili del trattamento dovranno rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile iniziale del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetterà al Responsabile iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento sarà interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua o dei sub-Responsabili. Il Responsabile del trattamento dovrà assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo sarà tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti. Il Responsabile del trattamento dovrà informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di

notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento o di suoi sub-Responsabili; il Responsabile del trattamento dovrà avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, dovrà assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto. Il Responsabile del trattamento dovrà mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare dovrà informare preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso. Il Responsabile si impegnerà a restituire tutti i dati personali del Titolare dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento.

Il Responsabile si dovrà impegnare ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema*". In via generale, il Responsabile del trattamento si dovrà impegnare ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile. Il Responsabile non potrà trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) il Comune di Arezzo, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con l'affidamento con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto. Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt. 15 e ss. del RGPD) presentando istanza al seguente indirizzo [privacy@comune.aretzo.it](mailto:privacy@comune.aretzo.it). Titolare del trattamento è il Comune di AREZZO, con sede in P.zza della Libertà 1, 52100 Arezzo tel. 05753770 - fax 0575377613 - PEC (Posta Elettronica Certificata): [comune.aretzo@postacert.toscana.it](mailto:comune.aretzo@postacert.toscana.it) Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Comune di Arezzo (Piazza della Libertà n. 1, 52100, Arezzo; email: [rpd@comune.aretzo.it](mailto:rpd@comune.aretzo.it); PEC: [rpd.comunearetzo@postacert.toscana.it](mailto:rpd.comunearetzo@postacert.toscana.it); Centralino: +39 05753770).

#### **ART. 9 - DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti come stabiliti dal Regolamento UE 2016/679.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali.

A partire dal secondo anno di vigenza del presente appalto e con specifica richiesta scritta da parte del soggetto aggiudicatario, l'importo contrattuale sarà soggetto a revisione mediante applicazione dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Non saranno riconosciuti altri motivi di adeguamento dei prezzi. In caso di rinnovo del CCNL potrà essere attuata, su richiesta dell'aggiudicatario, istruttoria specifica per l'eventuale adeguamento nel rispetto della normativa vigente.

Le fatture, emesse in forma elettronica, saranno liquidate entro 30 giorni dalla data della loro



presentazione al Servizio Finanziario dell'Ente, previa acquisizione del DURC. L'impresa aggiudicataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e s.m.i..

Si precisa che, ai sensi dell'art.30, c.5 bis del D.L gs n.50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute potranno essere svincolate in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità.

#### **ART. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA**

Al momento della firma della convenzione, la ditta aggiudicataria dovrà aver stipulato le seguenti coperture assicurative aventi validità per tutta la durata dell'appalto:

1. polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi (compresi i minori nel novero dei terzi) e prestatori d'opera a copertura di tutti i danni che l'impresa, i suoi collaboratori o del personale che presta servizio a qualsiasi titolo nella struttura, possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall'appalto con i seguenti massimali:

- RCT € 5.000.000,00 unico per sinistro
- RCO € 2.500.000,00 per unico sinistro
- Massimale per unico sinistro interessante entrambe le garanzie RCT e RCO: € 10.000.000,00.

2. Polizza infortuni rivolta alla copertura dei minori per tutte le attività educative svolte con massimale – a bambino – di almeno € 200.000,00 per morte – di almeno € 250.000,00 per invalidità permanente – di almeno € 5.000,00 per rimborso spese mediche.

L'Ente appaltante sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative.

#### **ART. 11. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

– osservare, pena la risoluzione/decadenza del rapporto contrattuale, le disposizioni di cui al Regolamento recante il Codice di comportamento dei pubblici, a norma dell'art. 54 del D.L.g.s. 30 marzo 2011 n. 165, approvato con D.P.R. 16 aprile 2016 n. 62 nonché degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del comune di Arezzo, i quali secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo (incluse le imprese fornitrici) del Comune medesimo;

- uniformarsi a quanto previsto dalla Carta per il servizio di assistenza domiciliare educativa (A.D.E.) approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n° 658 del 29.12.2015;

- osservare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. "Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali" e applicarlo per quanto di propria competenza;

- essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;

- impegnarsi al rispetto della Clausola n. 1, n. 2 ("Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo") del Protocollo d'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, approvato dal Comune di Arezzo con deliberazione di Giunta Comunale n. 515 del 27/10/2015 e stipulato nel mese di ottobre 2015 tra il Comune di Arezzo, la Prefettura di Arezzo, la Provincia di Arezzo, la C.C.I.A. di Arezzo e i Comuni della Provincia di Arezzo;

#### **ART. 12 - PENALITA' PER DEFICIENZE DI SERVIZIO**

Il Comune, a tutela dell'osservanza delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare – previa contestazione cui la ditta può controdedurre nel termine di 10 giorni dal ricevimento - le seguenti sanzioni pecuniarie:

penale di € 250,00 per ogni inosservanza alle norme contenute nel presente capitolato;

penale di € 500,00 in caso di sospensione ingiustificata del servizio;

penale € 1.500,00 dopo 3 infrazioni alle norme del presente capitolato.

Il Comune può inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alle sopra esposte infrazioni.

Le penali vanno imputate alla ditta al momento della liquidazione del compenso e da quella detratta. Il Comune si rivale anche sulla cauzione o su altri crediti della ditta appaltatrice. Qualora la ditta aggiudicataria ritardi o non effettui o sospenda, anche in parte, il servizio oggetto dell'appalto, il Comune ha facoltà di provvedere diversamente e a proprie spese alla continuazione del servizio incaricando altra ditta specializzata, anche a prezzo superiore, con diritto di rivalsa nei confronti della ditta aggiudicataria inadempiente ed applicando alla medesima la relativa spesa.

### **ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

Il Comune di Arezzo ha la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nelle fattispecie previste all'art.108 del D.Lgs. n.50/2016 comma 3 e comma 5 ,nonchè ai sensi dell'art. 1456 e ss. del Codice Civile, nei seguenti casi:

- A) interruzione parziale o totale dei servizi richiesti o delle attività ausiliarie accessorie, verificatasi senza giustificati motivi;
- B) grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato da parte dell'appaltatore tale che, a giudizio insindacabile del Comune, risultino non soddisfatte le esigenze per le quali fu costituito il rapporto tra le parti e sia pregiudicata la fiducia nei successivi adempimenti.
- C) in caso di frode, di gravi negligenze, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- D) nel caso di sub-appalto;
- E) per l'applicazione di sanzioni in materia di tutela del lavoro da parte delle autorità competenti.
- F) gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento dei servizi che abbiano arrecato o possano arrecare danni al Comune, qualora non siano state eliminate nei modi e nei termini prefissati dal Comune;
- G) qualora la ditta perda i requisiti minimi per la partecipazione alla gara attraverso la quale è stata individuata quali, ad esempio, il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

La risoluzione diventerà senz'altro operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione Comunale invierà per iscritto all'impresa aggiudicataria presso il domicilio eletto.

Il Comune di Arezzo può inoltre risolvere il contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne l'impresa dalle spese sostenute e dai mancati guadagni.

Con la risoluzione del contratto, per i motivi sopraindicati, sorge per il Comune di Arezzo il diritto di affidare a terzi i servizi in danno della ditta aggiudicataria inadempiente.

L'Amministrazione comunale potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire da quello che aveva originario, e l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

Alla ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune di Arezzo rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime la ditta aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

### **ART. 14 - CONTROVERSIE**

In caso di controversia e riconosciuto come unico Foro competente il Foro di Arezzo.

### **ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'Ufficio Servizi Educativi, Scuola Famiglia e Tutela dei Minori. - Dr.ssa Pepi Mara. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato rimandiamo alle disposizioni contenute nella lettera -invito che verrà trasmessa tutti gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare.

